

Circolare n. 3/2016

Decreto fiscale 193/2016 – Modifiche in sede di conversione in legge

In sintesi:

Soppressione di Equitalia	A decorrere dal 01.07.2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, pertanto l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, ove affidate ad Equitalia, sono ri-attribuite all'Agenzia delle entrate con la costituzione dell'ente pubblico Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Rottamazione "PARZIALE" delle Cartelle esattoriali Equitalia – modifiche in sede di conversione in legge	A decorrere dal 24.10.2016 e fino al <u>31.03.2017</u> (non più entro il 23 gennaio) è possibile presentare un'apposita istanza (mod. DA1 reperibile sul sito Equitalia) per definire in modo agevolato, con <u>una riduzione pari alle sanzioni ed interessi moratori</u> , le cartelle esattoriali per ruoli affidati dal 2000 al <u>2016</u> (non più al 2015) all'ente della riscossione Equitalia. Il pagamento delle somme dovute deve avvenire per il 70% entro il 2017 ed il residuo del 30% entro il 2018; le somme possono essere rateizzate in <u>massimo n.5 rate, di cui n.3 nel 2017 (di cui la prima entro il 31/05/2017) e n.2 nel 2018.</u>
Spesometro trimestrale dal 2017 – modifiche in sede di conversione in legge	A decorrere dall'1.1.2017 la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro) diventa un adempimento <u>con cadenza trimestrale</u> (da annuale). In particolare dal 2017 le informazioni dovranno essere trasmesse in forma analitica (ogni singola fattura emessa e/o ricevuta) e non più aggregata. Nel 2017 il primo e secondo trimestre dovranno essere trasmessi in un unico invio entro il 25/07/2017.
Riapertura dei termini della collaborazione volontaria o <i>voluntary disclosure</i>	Il Decreto 193/2016 riapre i termini utili per aderire alla c.d. voluntary disclosure per l'emersione delle attività indebitamente detenute all'estero e per sanare le violazioni commesse fino al 30.09.2016. <u>L'istanza dovrà essere presentata entro il 31/07/2017.</u>

<p>Soppressione Studi di settore</p>	<p>Dal 2017 sono aboliti gli Studi di settore e verranno elaborati dall'Amministrazione finanziaria specifici indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. indicatori di <i>compliance</i>) a cui collegare regimi premiali (es. esclusione/riduzione termini di accertamento).</p>
<p>Spese di viaggio e trasporto dei professionisti sostenute dal committente</p>	<p>Dal 2017 anche le spese di viaggio e trasporto, oltre a quelle alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, se <u>sostenute direttamente dal committente non costituiscono più, per i professionisti, compensi in natura</u> soggetti a tassazione (modifica TUIR art.54 co.5 secondo periodo).</p>
<p>Termine consegna CU – Certificazione uniche</p>	<p>Dall'anno d'imposta 2016 il termine per la consegna delle CU (Certificazioni Uniche) da parte dei sostituti d'imposta ai percipienti è <u>prorogato dal 28/02 al 31/03 di ciascun anno</u> (per l'anno d'imposta 2016 la nuova scadenza è 31/03/2017). <u>Rimane invariato, salvo proroga, il termine del 7 marzo per l'invio telematico delle CU.</u></p>
<p>Tax Day – Nuovi termini per il versamento delle imposte</p>	<p>Dal 01.01.2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è posticipato dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento a saldo dell'IRPEF e dell'IRAP; - è posticipato dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese di riferimento i versamenti IRES e IRAP; - è posticipato dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento delle somme derivanti da dichiarazione IVA.
<p>Revoca opzione c.d. cedolare secca, comportamento concludente in sede di proroga del contratto</p>	<p>La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta più la revoca per l'opzione della cedolare secca esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, ferma l'applicazione dell'eventuale sanzione, qualora il contribuente abbia mantenuto un <u>comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca</u>, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuando i relativi versamenti; - dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

<p>Presentazione Mod. F24 per soggetti privati <u>NON</u> titolari di partita IVA</p>	<p><u>Il Mod. F24 senza presenza di compensazioni</u> con crediti d'imposta e con saldo a debito di qualsiasi importo (anche superiore a 1.000 euro) può essere presentato in modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cartaceo presso sportelli bancari e di Poste Italiane; salvo l'obbligo di addebito su c/c per importi superiori a € 2.999, per effetto del limite dell'uso del denaro contante previsto dalla norma antiriciclaggio; - oppure (permane la facoltà) con mezzi telematici. <p>L'obbligo di presentazione con mezzi telematici rimane, per i contribuenti privati non titolari di partita IVA, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modelli F24 con saldo 0 per effetto di compensazioni di crediti d'imposta; - Modelli F24 con saldo a debito e presenza di compensazioni di crediti d'imposta.
--	---

Approfondimento:

1 La "rottamazione" delle cartelle esattoriali Equitalia

L'art.6 del Decreto 193/2016, approvato il 24/10/2016, ha introdotto una definizione agevolata delle cartelle esattoriali, con cui i contribuenti, aventi debiti iscritti a ruolo ed affidati all'agente della riscossione tra il **2000 e il 2016**, possono estinguere tali debiti tramite il pagamento:

- delle somme relative a capitale (es. imposte, ritenute) ed interessi;
- delle somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme di cui sopra e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di rimborso delle spese di notifica.

I contribuenti vengono dunque esentati dal versamento delle somme relative alle sanzioni e agli interessi di mora maturati sui carichi fiscali iscritti a ruolo.

La definizione agevolata può essere esercitata anche dai contribuenti che hanno già pagato parzialmente le somme iscritte a ruolo purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

In particolare possono essere "rottamati" tutti i ruoli, relativi ad imposte e tributi, nonché a contributi previdenziali ed assistenziali affidati rispettivamente dall'Agenzia delle Entrate, dall'Inps o Inail all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016. Rientrano inoltre nella sanatoria anche gli avvisi di accertamento esecutivi e gli avvisi di addebito Inps affidati ad Equitalia dal 2011 al 2016, nonché i ruoli relativi a sanzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada e gli altri ruoli emessi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, a titolo ad esempio di Ici, Tassa sui rifiuti e altre imposte e tributi locali, affidati all'agente della riscossione entro il medesimo lasso di tempo. Infine, sono ammessi alla rottamazione anche i ruoli affidati (sempre dal 2000 al 2016) all'agente della riscossione da parte delle Casse private di previdenza, ad esempio per contributi previdenziali dovuti e non pagati dai professionisti, quali i dottori commercialisti e gli avvocati.

Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

1. le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
2. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
3. i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
4. le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
5. le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (in questo caso la definizione agevolata in commento si applica solo agli interessi e alle eventuali sanzioni accessorie).

Per beneficiare di tale agevolazione, i contribuenti interessati devono presentare, **entro il 31/03/2017**, una dichiarazione con cui comunicano all'agente della riscossione il numero di rate nel quale intendono effettuare il pagamento, nonché l'impegno a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti, aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.

Il numero massimo di rate per il versamento è 5 (massimo 3 nel 2017 e 2 nel 2018) ed il debito andrà estinto per il 70% nell'anno 2017 e per 30% entro il 2018. La presentazione della dichiarazione comporta:

- la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di tale dichiarazione;
- l'impossibilità per l'agente di riscossione di avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
- l'impossibilità per l'agente di riscossione di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati

Equitalia ha pubblicato ed aggiornato sul proprio sito web (<https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/modulistica/Definizione-agevolata/>) il Modulo DA1 utile all'adesione alla definizione agevolata e l'elenco degli indirizzi e-mail/PEC dedicati da utilizzare per inviare la domanda.

L'Agente della riscossione, una volta ricevuta dal contribuente la dichiarazione, comunicherà allo stesso l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. **In ogni caso la scadenza della quinta rata non andrà oltre settembre 2018.**

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una qualunque rata di quelle prestabilite comporta la decadenza della definizione agevolata.

Il versamento delle somme può essere effettuato presso gli sportelli dell'agente di riscossione, mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell'agente di riscossione o mediante domiciliazione bancaria, quest'ultimo caso solo qualora se il contribuente nella dichiarazione abbia indicato il proprio IBAN.

2 Dal 2017 al via lo spesometro trimestrale

L'art.4 del Decreto 193/2016 ha modificato l'art.21 del DI 78/2010 in materia di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA o anche c.d. spesometro. Pertanto **la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA in forma analitica diviene dal 2017 un adempimento trimestrale** anziché annuale.

I soggetti passivi ai fini IVA trasmettono entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre i seguenti dati riferiti alle fatture emesse e ricevute:

- dati della controparte;
- data e numero fattura;
- base imponibile;
- aliquota applicata;
- percentuale detraibilità dell'iva;
- ammontare dell'imposta;
- tipologia di operazione.

Solo per il 2017 le comunicazioni relative ai primi due trimestri sono sostituite da una comunicazione semestrale da trasmettere entro il 25 luglio 2017.

Dal 2017 andranno anche trasmesse, con stesse modalità e stessi termini dello spesometro, **le liquidazioni periodiche ai fini IVA** (formate ai sensi dell'art.21 DPR 633/72), anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito (art. 21 bis del DI 78/2010).

Il nuovo adempimento periodico si innesta nel processo di implementazione della *compliance* tra il Fisco ed il contribuente, il quale verrà informato in merito ed eventuali incoerenze tra quanto dichiarato e/o versato e le altre informazioni in possesso dell'Agenzia e potrà fornire informazioni ovvero ravvedersi con una riduzione delle sanzioni.

Sono esonerati dalla trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA i soggetti non tenuti alla presentazione della Dichiarazione Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Il decreto prevede anche un credito d'imposta di Euro 100 per i soggetti in attività nel 2017 e con un volume d'affari nell'anno precedente non superiore a 50.000 euro, per l'adeguamento tecnologico connesso alle modifiche normative da usare in compensazione dal 2018.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2017. Un provvedimento dell'Agenzia definirà i dettagli del 'nuovo spesometro'. Mentre lo spesometro relativo alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016 segue la precedente normativa.

La comunicazione di tali dati comporta la soppressione dal 2017 dei seguenti adempimenti:

1. la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio (art.7,dodicesimo comma, del DPR 605/1973);
2. la trasmissione degli elenchi Intrastat limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'UE;
3. la comunicazione annuale delle operazioni con i Paesi Black List (art.1 commi da 1 a 3 del DI 40/2010). La comunicazione va ancora effettuata per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2016.

L'omessa o errata trasmissione dei dati della singola fattura è punita con la sanzione di Euro 2 per fattura, con un massimo di Euro 1.000 per trimestre e ridotta alla metà e fino ad un massimo di Euro 500 se l'invio avviene entro 15 giorni dalla scadenza.

L'omessa, incompleta e/o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche è punita con una sanzione da Euro 500 a Euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione o la trasmissione corretta è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita.

3 Nuovo trattamento fiscale delle spese di viaggio e trasporto dei lavoratori autonomi sostenute dal committente

Il legislatore con la conversione in legge del Decreto fiscale 193/2016 ha finalmente risolto a livello normativo ed in modo completo l'annoso problema del **sostenimento delle spese di trasferta dei lavoratori autonomi sostenute direttamente del committente.**

Nel 2006 (L.223/2006) l'equiparazione delle spese di trasferta a compensi in natura ha generato fin dall'introduzione problemi in capo al lavoratore autonomo sia in termini di ritenute subite sia in termini di eventuale superamento della cd. soglie dei contribuenti "minimi".

Per il superamento di tali problemi si sono susseguiti negli anni diversi interventi legislativi; di seguito una breve sintesi dell'evoluzione normativa:

- il primo intervento in ordine di tempo è quello recato dalla L. 223/2006 che stabilì l'imponibilità quale compenso in natura nonché la piena deducibilità delle spese di alberghi e ristoranti sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura (definite "prepagate"); un meccanismo piuttosto perverso, di fatto inapplicabile per la complessità delle questioni amministrative che si venivano a creare. Tale disciplina è risultata applicabile sino al 2014;
- il secondo intervento, in vigore dal 2015, che mirava a superare tale scenario, è quello recato dal D.Lgs. 175/2014, il quale ha eliminato tale previsione e stabilito che le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, pagate direttamente dal committente, non rappresentavano più compensi in natura in capo al lavoratore autonomo. Rimanevano fuori da tale previsione le spese di viaggio che, se pagate direttamente dal committente, costituivano ancora compensi in natura;
- da ultimo la legge di conversione del L. 193/2016, esclude dalla formazione dei compensi in natura anche le spese di viaggio e trasporto dei lavoratori autonomi qualora pagate dal committente.

Pertanto dal 2017 tutte le spese di trasferta pagate dal committente non hanno ricadute reddituali (anche a livello di ritenute subite) in capo al lavoratore autonomo incaricato della trasferta.

4 Tabella nuove regole presentazione F24 per contribuenti **NON** titolari di partita IVA

Al fine di comprendere meglio le novità in materia di pagamento dei modelli F24 per **contribuenti non titolari di partita IVA** (in quanto per i soggetti titolari di p.iva le regole rimangono invariate) si veda la tabella che segue:

TIPOLOGIA F24	Persona fisica titolare di P. IVA	Persona fisica <u>NON</u> titolare di P. IVA (privato)
F24 compensato totalmente: saldo da versare uguale a zero	Modalità telematica	Modalità telematica
F24 compensato parzialmente: saldo da versare a debito	Modalità telematica	Modalità telematica

<p>F24 non compensato – debito <u>inferiore</u> ad euro 1.000</p>	<p>Modalità telematica</p>	<p>In alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modalità telematica; • modalità cartacea.
<p>F24 non compensato – debito <u>superiore</u> ad euro 1.000</p>	<p>Modalità telematica</p>	<p>In alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modalità telematica; • modalità cartacea (ripristinata dal 03.12.2016 con Decreto 193/16).